



Ministero
Dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XII

Alla Provincia di TREVISO
Gestione risorse economiche e finanziarie
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

(Rif. pec del 02/12/2020 ore 16:51)

Rif. prot. DLTFE ingresso n. 19930 del 28 aprile 2021



OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). Richiesta di parere in ordine all'applicazione sul contributo MIUR ai sensi dell'art. 33-*bis* del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248. PEF anno 2020 - Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

Con la *pec* in riferimento, si chiede un parere in ordine all'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) sulle somme che il Ministero dell'istruzione (MIUR) corrisponde ai comuni ai sensi dell'art. 33-*bis* del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La problematica nasce dalla circostanza che alcuni gestori, cui i comuni della Provincia di Treviso hanno affidato la riscossione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dagli stessi adottata, hanno opposto il proprio diniego alla richiesta avanzata dalla Provincia di ottenere la quota spettante dall'anno 2010 sulle somme corrisposte ai comuni dal MIUR, ai sensi dell'art. 33-*bis* del D.L. n. 248 del 2007, e successivamente riversate ai gestori a fronte del servizio reso per la raccolta rifiuti a favore delle istituzioni scolastiche statali.

A tale riguardo, vale la pena di illustrare preliminarmente le considerazioni svolte dai concessionari e, in particolare, dalla Società Contarina S.p.A., contenute nella nota prot. n. 19934/CN del 20 novembre 2020, allegata al quesito in esame.

Secondo il predetto gestore, infatti, la disciplina peculiare introdotta dall'art. 33-*bis* del D. L. n. 248 del 2007 sembra configurarsi come una deroga totale alla regola sul finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché modifica sia il soggetto passivo tenuto al pagamento – il MIUR anziché le singole istituzioni

scolastiche – sia il criterio per la determinazione del prelievo che, essendo basato sul numero degli alunni, nulla ha a che vedere con il servizio erogato.

Inoltre, le norme sopravvenute in materia, quali l'art. 14, comma 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e l'art. 1, comma 655, della legge n. 147 del 2013, per la TARI attualmente vigente, hanno stabilito che *“il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”*, per cui tale costo non sarebbe riconosciuto neppure nel PEF.

Ad avviso dello stesso gestore, poi, i contributi del MIUR non sarebbero assoggettabili al TEFA in quanto si tratta di trasferimenti che, non solo sono totalmente estranei al prelievo sui rifiuti, ma sono anche non conformi alle regole concernenti l'applicazione del TEFA, dal momento che questo tributo è applicato sugli stessi immobili che rilevano ai fini del prelievo sui rifiuti, è pagato dagli stessi soggetti che versano la TARI-tributo o la TARI-corrispettiva ed è riscosso unitamente alle predette entrate.

Detta affermazione troverebbe conforto nella stessa formulazione del citato art. 33-bis, poiché la norma collega *“l'importo forfetario complessivo”* al solo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del servizio di gestione dei rifiuti, senza fare alcun rinvio alle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e, pertanto, non vi sarebbe né in materia di TARES né di TARI una disposizione che faccia salva la debenza del TEFA in relazione al contributo MIUR.

Secondo il concessionario, infine, l'estraneità del contributo MIUR rispetto al prelievo sui rifiuti sarebbe anche confermata dalla nuova metodologia di ARERA sulla determinazione dei costi del servizio sui rifiuti urbani e dalla determinazione n. 2/DRIF/2020 che ha chiarito, all'art. 1.4, che dal totale dei costi del PEF è sottratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D. L. n. 248 del 2007.

Per le ragioni appena esposte, dunque, il concessionario non condivide il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 17 del 9 novembre 2009, il quale ha invece confermato il riversamento del TEFA sulle somme del MIUR.

Nel quesito posto dalla Provincia di Treviso è anche richiamato il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale sancisce l'applicazione del citato art. 33-bis anche in regime di TARI e dispone che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Pertanto, atteso che alcuni concessionari sostengono che le somme versate dal MIUR si pongono al di fuori del perimetro di applicazione della TARI e, conseguentemente, che le stesse non sono comprensive del TEFA, si chiedono chiarimenti sul quadro normativo di applicazione del TEFA relativamente a quanto esposto nonché sull'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), alla luce di quanto prescritto dalla

deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF e dalla successiva determinazione n. 2/DRIF/2020 in merito alla definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, è opportuno innanzitutto precisare che il tributo in esame segue la disciplina dei prelievi sui rifiuti.

A norma dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il TEFA *"è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa"*.

Occorre, altresì, aggiungere che ai sensi del successivo comma 5 dello stesso art. 19, il tributo è liquidato dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, che è posta a carico della provincia o della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

È importante osservare che, pur essendo stato introdotto in vigore della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il TEFA ha continuato a essere applicato anche in relazione alle altre forme di prelievo sui rifiuti, variamente denominate, che si sono succedute nel tempo; attualmente sono vigenti la tassa sui rifiuti e la tariffa corrispettiva di cui ai commi 639 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Il comma 666 dell'art. 1 appena citato stabilisce, infatti, espressamente che *"è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"*.

In merito alle istituzioni scolastiche statali, il richiamato art. 33-bis del D. L. n. 248 del 2007 dispone che *"a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152... A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Esaminando l'art. 33-bis del D. L. n. 248 del 2007, si rileva che, se è innegabile che vi è stato un mutamento del soggetto passivo, in quanto è il MIUR e non la singola istituzione scolastica statale a corrispondere al comune l'importo spettante per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi, rimane fermo che si tratta, comunque, di somme dovute per lo stesso servizio svolto nei confronti degli altri soggetti passivi, i quali sono obbligati al versamento del prelievo sui rifiuti sul cui ammontare è calcolato il TEFA da riversare alle province.

In ordine, poi, al criterio di commisurazione del prelievo sui rifiuti – che per la fattispecie in discorso non è la superficie degli immobili, in quanto l'importo è stabilito forfetariamente tenendo conto del numero degli alunni – si ritiene che la norma contenuta nell'art. 33-*bis* in questione debba essere interpretata in maniera estensiva, al fine di determinarne il corretto ambito di operatività e di individuare la portata effettiva che ha inteso conferirle il legislatore. È bene ricordare, infatti, che la finalità perseguita dal legislatore con l'emanazione della norma in esame è stata principalmente quella di porre fine all'annosa questione del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali, che si trascinava da anni e che spesso è stata causa di contenziosi tra i comuni e le scuole stesse.

Ad avvalorare la tesi che l'impianto normativo del TEFA debba essere interpretato in maniera dinamica, soccorre anche la considerazione che in esso è ancora presente il riferimento alla modalità di riscossione della TARSU tramite ruolo, ampiamente superata, per cui è necessaria una lettura della norma in chiave evolutiva.

Non appare dirimente, quindi, la considerazione svolta dal concessionario secondo la quale il criterio per la determinazione del prelievo basato sul numero degli alunni è del tutto avulso dal servizio erogato.

Per quanto concerne, inoltre, l'osservazione del gestore secondo la quale la formulazione del citato art. 33-*bis* non fa alcuna menzione delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992, si deve osservare che, laddove la norma dispone che il MIUR corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali a titolo di importo forfetario complessivo nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, la stessa specifica che tale importo è dovuto per lo svolgimento del servizio *"di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, disposizione, quest'ultima, che ha istituito la tariffa integrata ambientale, ossia la c.d. TIA 2.

Pertanto, dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo sui rifiuti, ma l'importo forfetario complessivo è dovuto dal MIUR in sostituzione della TIA2, per cui lo stesso deve considerarsi comprensivo anche del TEFA.

Giova in proposito ricordare che con la sentenza n. 17113 dell'11 luglio 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata proprio sull'applicabilità del TEFA alla TIA2 e ha definito il tributo provinciale in questione come un sistema di reperimento della provvista necessaria alle province per l'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, rispetto al quale la TIA2 funge *"solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione che ha natura di tributo a favore delle Province"*.

Ovviamente, benché la disposizione di cui al citato art. 33-*bis* riguardi la TIA2, si deve ritenere che la stessa debba riguardare, in generale, qualsiasi forma di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti che il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, ha deciso di adottare.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, non sembra, quindi, che possano considerarsi superate dalla normativa sopravvenuta le conclusioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, pronunciate nella delibera n. 17 del 9 novembre 2009, richiamata nel quesito, secondo la quale “la novella legislativa introdotta dal citato art. 33 bis del D. L. 248/2007 ha di fatto determinato soltanto il mutamento del soggetto passivo dell'imposizione tributaria che non può più individuarsi nelle istituzioni scolastiche pubbliche, ma nel Ministero della Pubblica Istruzione. Ad avviso della Sezione,....il mutamento del soggetto passivo tenuto al versamento della Tarsu in favore del Comune non può produrre alcun effetto sull'obbligo gravante sui Comuni del versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (Tefa) sancito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 che prevede che il tributo a favore della Provincia sia dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conferisce al Comune il diritto ad una commissione posta a carico della Provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi”.

Per quanto attiene, poi, alla struttura dei costi da inserire nel PEF da predisporre secondo le regole dettate dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF e, per quanto qui di interesse, delle partite contabili relative al contributo corrisposto dal MIUR in questione, la richiamata determinazione n. 2/DRIF/2020 ha precisato al comma 1.4 dell'art. 1, che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D. L. n. 248 del 2007.

La stessa ARERA, nella *“Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti 2020”* del 3 luglio 2020, ha chiarito che le entrate tariffarie di riferimento sono date dalla somma delle componenti di costo fisso e delle componenti di costo variabile dalla quale sono sottratte le eventuali detrazioni. In merito alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2020 – tra le quali sono comprese anche le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche – nella predetta Guida è specificato che le stesse *“devono essere inserite nel prospetto “PEF 2020.xls” con segno algebrico positivo, perché successivamente sottratte, nel foglio di calcolo, alla somma delle entrate tariffarie in quota variabile e delle entrate tariffarie in quota fissa”*.

Da quanto riportato, quindi, emerge chiaramente che nel PEF devono essere rappresentati tutti i costi del servizio, compresi quelli sostenuti per il servizio rifiuti svolto per le istituzioni scolastiche statali, e che dall'importo totale devono essere detratte le entrate corrispondenti al trasferimento proveniente dal MIUR destinate a coprire i medesimi costi sostenuti, per il servizio di gestione dei rifiuti che ove svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche non statali continua a essere sostenuto da queste ultime.

Né, infine, può considerarsi ostativa all'applicazione del TEFA, la previsione del comma 655 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che conferma l'applicazione del citato art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007, disponendo che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI. Si deve, anzi, ritenere che è proprio il disposto del comma 655 dell'art. 1 della

legge n. 147 del 2013, corroborato da quanto illustrato in riferimento alla "Guida" di ARERA, a confermare ulteriormente che il contributo MIUR è comprensivo anche del TEFA. D'altronde la finalità di tale tributo è sempre la stessa e se il Legislatore avesse voluto comunque escludere il contributo MIUR dall'applicazione del TEFA, lo avrebbe dovuto stabilire espressamente.

Nulla è mutato, quindi, rispetto alla precedente normativa e la circostanza che l'importo del contributo a carico del MIUR è detratto dal costo che deve essere coperto dal gettito della TARI è finalizzata unicamente a precisare che il costo di cui si tratta non può essere posto a carico degli altri contribuenti.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, e tenuto conto che l'art. 33-*bis* considera le somme da corrispondere ai comuni "quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani", si deve concludere che detto importo continua ad essere considerato comprensivo anche del quantum dovuto a titolo di TEFA.

|
Il Direttore

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente